

Di sicuro il ddl, che aggiorna la legge risalente al 1979, rappresenta un salto di qualità rendendo più completo e attuale il quadro legislativo piemontese a fronte del mercato turistico nazionale e internazionale. **Le tipologie regolamentate includono strutture organizzate in complessi ricettivi – campeggi e villaggi turistici –, ma anche i campeggi temporanei o mobili e, per l'appunto, le aree per il turismo itinerante.** In particolare, per questo ambito sono state identificate tre categorie: le aree attrezzate, le aree camper service, piazzole allestite presso campeggi o villaggi turistici o in aree di servizio, e i punti sosta, destinati al parcheggio dove sono consentiti la sosta e il pernottamento senza servizi aggiuntivi. Più il “**garden sharing**”, di cui si è già detto.

«Salto di qualità»

La Parigi ci crede: «Con questo testo vogliamo contribuire allo sviluppo del turismo all'aria aperta, valorizzando forme di ospitalità a stretto contatto con la natura e adeguando la normativa regionale alle attese e alle necessità del mercato turistico nazionale e internazionale. Un disegno di legge che, inoltre, si colloca all'interno dell'importante attività di revisione dell'impianto normativo regionale in materia di turismo fortemente voluta dalla giunta». Tra gli aspetti contenuti nel ddl, i servizi di ospitalità turistica, e i servizi complementari per il benessere e il relax degli ospiti, le modalità di gestione, i procedimenti amministrativi per l'avvio, la variazione, la sospensione e la cessazione volontaria dell'attività, le funzioni di vigilanza e controllo e le sanzioni applicabili per le eventuali condotte illecite. A fronte di questi aspetti, altri saranno definiti nel regolamento: le caratteristiche tecniche delle strutture ricettive, i requisiti tecnico-edilizi e igienico-sanitari, i periodi di apertura, gli standard minimi di classificazione, e le caratteristiche grafiche dei loghi distintivi.

Link: <https://goo.gl/Hgaqzf>